



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Sondrio
Via Mazzini, 9
23100 SONDRIO**

Roma, - 3 NOV. 2014

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 271/2014 _ Tirocinio_ esame di Stato

Con il quesito formulato in data 10 ottobre 2014 in tema di calcolo - ai fini del sostenimento dell'esame di Stato - dell'anno di tirocinio da compiere *post lauream*, si osserva quanto segue.

Innanzitutto occorre premettere che, essendo necessario che un anno di tirocinio venga compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica (art. 6, comma 3, D.M. 7 agosto 2009, n. 143), il computo dei termini va fatto non a giorni, ma secondo il calendario. Ai sensi dell'articolo 155 c.p.c., infatti, "per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune".

Ciò premesso, essendo la laurea stata conseguita il 19 novembre 2013, l'anno di tirocinio *post lauream* è iniziato il 20 novembre 2013 (il giorno "dopo" il conseguimento della laurea) e, pertanto, si concluderà il 20 novembre 2014 (non il 18 novembre come prospettato nel quesito), giorno successivo alla data di inizio dell'esame di Stato. Si osserva, peraltro, che quand'anche si concludesse temporalmente il giorno stesso della prova, nulla cambierebbe ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, dal momento che l'ordinanza MIUR del 21 febbraio 2014 n. 143 richiede che "i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami".

Ai fini dell'ammissione all'esame è dunque richiesto che prima dell'inizio delle prove venga prodotto il certificato di compiuto tirocinio o, meglio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione la quale non può essere resa prima dell'adozione della delibera di compiuto tirocinio perché solo in sede di sua adozione viene espletata l'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato, come prescritto dall'articolo 11 del D.M. 143/2009.

La delibera deve intervenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto che deve essere depositato presso l'Ordine al completamento temporale del periodo di tirocinio prescritto, secondo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 3, D.M. citato (nel caso di specie, a partire dal 21 novembre 2014).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

